



IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV -

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE EX ART.
78 CCII**

Il Giudice delegato Fabio Miccio,

letto il ricorso per concordato minore in continuità professionale proposto dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] mezzo dell'OCC forense di Roma,

viste le richieste di chiarimento avanzate al ricorrente e le successive memorie integrative e modificative dell'originaria proposta e piano,

osserva e provvede come segue.

1. Le cause del sovraindebitamento

Le cause del sovraindebitamento sono descritte nel ricorso e nella relazione dell'OCC distinguendole in cause afferenti alla sfera professionale ed in cause afferenti alla sfera privata, precisando tuttavia che non è possibile ricondurre l'esposizione debitoria dell'istante *“né ad un evento particolare né ad un momento specifico, ma ad uno scenario generale che, purtroppo, caratterizza la libera professione (ed in specie, certe libere professioni), soprattutto in Italia”*.

In ordine alle cause attinenti all'attività professionale si deduce quanto segue.

“E' rinvenibile nella biografia dell'Avv. [REDACTED] una impronta generale che connota la professione dell'Avvocato (soprattutto se fuori sede) che sfortunatamente non riesce a consolidare un pacchetto-clienti autonomo e si confronta con collaborazioni rispetto alle quali, però, gli onorari previsti non premiano adeguatamente il merito”.

In ordine alle cause attinenti alla sfera privata si deduce quanto segue.

“Il tutto all'interno dell'ovvio desiderio di creare una famiglia e, per tale via, affrontare un crescendo di spese necessarie, tanto più, ove, in un particolare momento storico, la compagna sfortunatamente non poteva generare reddito. Per provvedere al proprio sostentamento, a quello della figlia ed avviare l'attività in proprio, l'avv. [REDACTED] si è visto costretto a chiedere ad [REDACTED] un'integrazione di un finanziamento già in essere (il cui residuo era pari ad Euro 8.000,00) aumentandolo fino all'importo totale di Euro € 23.000,00. Nel 2017, ancora una volta l'evoluzione della vita familiare ha comportato un mutamento in senso peggiorativo. Difatti, l'ex compagna e la figlia [REDACTED] si sono trasferite a [REDACTED]. La distanza tra l'abitazione della figlia ed i luoghi di interesse ed attività lavorativa dell'avv. [REDACTED] (q. [REDACTED]) ha inciso fortemente sui costi di sostentamento (basti, a titolo esemplificativo, pensare ai tempi impiegati negli spostamenti da un quartiere all'altro di [REDACTED] negli orari di entrata ed uscita dalla scuola per prendere e/o accompagnare la bambina ed al tempo sottratto all'attività di libero professionista)

costringendo l'istante a ricorrere nuovamente ad un finanziamento, questa volta concesso da [REDACTED], per Euro 6.000,00. Nello stesso anno, l'avv. [REDACTED], messo alle strette, si è visto costretto a chiedere un prestito ad un amico per l'importo di Euro 8.000,00 di spese.”.

Nella relazione dell'OCC si legge ulteriormente quanto segue: “Sul punto, è opportuno evidenziare che dal modello unico del 2019 emerge che l'avv. [REDACTED] aveva un reddito imponibile di Euro 27.118,00. Negli anni a seguire, sino al 2021, l'avv. [REDACTED] pur avendo entrate minime ed assai altalenanti (mod. unico 2020: redditi imponibili Euro 19.577,00; mod. unico 2021: redditi imponibili € 26.407,00) – anche in considerazione della pandemia da Covid 19 – si è visto costretto a corrispondere circa Euro 1.000,00/mese per canoni di locazione, oltre utenze, ed a sostenere il 50% dei costi di sostentamento della figlia [REDACTED]. Il 18.03.2022, al fine di avere una migliore gestione della propria posizione debitoria ed estinguere i pregressi finanziamenti, l'istante ha deciso di ricorrere al consolidamento del debito con [REDACTED] contraendo un nuovo prestito per l'importo totale di Euro 41.786,61, di cui Euro 30.870,00 di sorte ed il residuo per spese e interessi, da restituirsi in 9 anni con rate mensili da Euro 382,71 (doc. 7). La finalità perseguita era quella di estinguere anticipatamente il prestito con [REDACTED]. Tuttavia, per effetto del consolidamento, l'istante ha dovuto accettare un TAEG al 7% con una verosimile violazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito. Con tale liquidità, il professionista, oltre a provvedere al proprio sostentamento ed al rimborso del finanziamento di [REDACTED], ha cercato di fare in parte fronte ai debiti di natura fiscale accumulatisi nel tempo, come si dirà. Il 6 aprile 2023 l'istante ha, difatti, presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, prot. n. W-2023040604675011 (doc. 9) per i carichi relativi all'ambito provinciale di Roma con un debito da pagare per la definizione di Euro 14.046,054”.

2. Il piano concordatario

Il piano concordatario prende le mosse dalla constatazione dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva pari ad euro 169.025,95, di cui euro 142.517,95 a titolo di debiti assistiti da privilegio (trattasi di contributi cassa forense, IVA ed IRPEF) ed euro 26.508,00 in chirografo.

L'attivo che viene messo a disposizione dei creditori nei sette anni di previsione del piano è complessivamente pari ad euro 39.000,00 e risulta composto dalle seguenti voci:

- crediti già maturati per le difese di ufficio pari ad € 4.000,00 (doc. 20);
- compensi che matureranno presso l'[REDACTED] - a partire da marzo 2025- per i successivi 5 mesi fino alla scadenza del contratto a termine, prevista a luglio 2025, pari ad € 1.491,00 netti mensili che moltiplicato per 5 mensilità ammonta ad € 7.455,00. A seguito di chiarimenti richiesti con provvedimento del 30.04.2023, il ricorrente ha precisato che nell'ipotesi di rinnovo dei contratti di collaborazione universitari i redditi da essi tratti verranno attribuiti ai creditori, nei limiti dei primi tre anni di durata della procedura;
- entrate rivenienti dall'attività lavorativa di avvocato penalista (sia in ambito stragiudiziale che giudiziale) dell'avv. [REDACTED] nei prossimi sette anni, che si stimano all'incirca in € 1.800,00 mensili (cui devono essere detratte le spese personali e professionali quantificate in € 1.500,00 mensili), pari ad euro 26.400,00;
- per i soli primi tre anni di durata della procedura, tutte le eventuali entrate nette rivenienti dall'attività professionale di lavoratore autonomo eccedenti l'importo medio di € 1.800,00 mensili

saranno messe a disposizione dei creditori nel rispetto della *par condicio creditorum* rispettando i riparti previsti dal piano.

In particolare, si deduce che l'attivo di euro 39.000,00 sia composto da un valore di liquidazione pari ad euro 12.900,00 (pari a quanto potrebbe trarsi dalla liquidazione giudiziale) e da un valore eccedente (che potrà essere distribuito in base alla regola della "*relative priority rule*") consistente negli utili (guadagni) tratti dall'attività professionale dall'apertura della procedura per i sette anni successivi, stimati in € 26.400.00.

La proposta è quindi avanzata sul presupposto della applicabilità della regola della c.d. *relative priority rule*, con riferimento all'eccedenza rispetto al valore di liquidazione, di cui all'art. 84 comma 6, anche al concordato minore.

3. La proposta ai creditori

La proposta ai creditori – a seguito della riformulazione effettuata sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento del 14.05.2025, giusta variazione di cui alla nota depositata il 4.06.2025 - può essere così riassunta:

- 1) Il pagamento integrale delle spese di procedura pari ad euro 8.588,25 (di cui euro 4.782,00 a titolo di compenso gestore della crisi ed euro 3.806,25 a titolo di compenso *advisor* 75%), del compenso *advisor* 25% pari ad euro 1.268,00 e del debito previdenziale vantato dalla Cassa Nazionale di Previdenza forense nei limiti dell'importo di 3.043,00 € [così esaurendo il valore di liquidazione pari ad euro 12.900,00, da attribuirsi secondo la regola dell'*absolute priority rule*];
- 2) rispetto alle ulteriori esposizioni debitorie munite di privilegio – rispettivamente ex artt. 2754 e 2752, commi 1 e 2 – si prevede:
 - lo stralcio dell'esposizione debitoria verso la Cassa Nazionale di Previdenza Forense al 18 % [e, per l'effetto, il pagamento della somma di euro 8.777,72, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 48.765,13];
 - lo stralcio dell'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle entrate a titolo di IRPEF al 17 % [e, per l'effetto, il pagamento della somma di euro 3.117,57, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 18.338,67];
 - lo stralcio dell'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle entrate a titolo di IVA al 16 % [e, per l'effetto, il pagamento della somma di euro 8.999,44, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 56.246,50];
 - lo stralcio dell'esposizione debitoria verso [REDACTED] a titolo di "addizionale comunale IRPEF" al 15 % [e, per l'effetto, il pagamento della somma di euro 222,72, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 1.484,82];
 - lo stralcio dell'esposizione debitoria verso [REDACTED] a titolo di "violazioni al cds" al 15 % [e, per l'effetto, il pagamento della somma di euro 1.399,52, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 9.330,16];
 - lo stralcio dell'esposizione debitoria verso [REDACTED] a titolo di "violazioni al cds" al 15 % [e, per l'effetto, il pagamento della somma di euro 70,89, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 3.812,13];

- lo stralcio dell'esposizione debitoria verso [REDACTED] a titolo di "violazioni al cds" al 15 % [e, per l'effetto, il pagamento della somma di euro 34,86, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 232,42];

- lo stralcio dell'esposizione debitoria verso [REDACTED] a titolo di "tassa automobilistica" al 15 % [e, per l'effetto, il pagamento della somma di euro 901,76, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 3.642,00];

3) rispetto alle esposizioni debitorie in chirografo, si prevede lo stralcio delle stesse al 13,7 %.

Si prevede un orizzonte di pagamenti rateizzati di n. 88 mesi ed un piano rateale con rata mensile di euro 300,00: ciò che dovrebbe consentire il pagamento delle spese di procedura, del compenso *advisor* 25% e del debito previdenziale vantato dalla Cassa Nazionale di Previdenza forense nei limiti dell'importo di 3.043,00 € entro il 30.08.2025, l'estinzione delle ulteriori esposizioni debitorie munite di privilegio entro il 31.12.2031 e il ripianamento delle esposizioni debitorie in chirografo entro il 31.12.2032.

Il piano dei pagamenti ai singoli creditori è quello riportato a pagina 3 della memoria integrativa a firma avv. [REDACTED] depositata il 4.06.2025.

4. Le valutazioni del Tribunale

All'esito delle varie interlocuzioni avute dal giudicante con il ricorrente e delle modifiche ed integrazioni apportate (che hanno condotto anche alla riformulazione delle classi) sussistono i presupposti per l'apertura della procedura.

La proposta è, come detto, stata avanzata sul presupposto della applicabilità della regola della c.d. *relative priority rule*, con riferimento all'eccedenza rispetto al valore di liquidazione, di cui all'art. 84 comma 6, anche al concordato minore.

Non esiste, difatti, una norma analoga nelle disposizioni che regolano il concordato minore; si tratta di una questione cruciale nella fattispecie in esame, in quanto:

- se si ritiene applicabile la sola regola generale della c.d. *absolute priority rule*, ossia del rispetto rigido dell'ordine delle cause di prelazione, i redditi futuri prodotti dal ricorrente dovrebbero ricadere anch'essi, ed essere quindi distribuiti, secondo l'ordine delle cause di prelazione (cfr. in tema Cass. 22474/2024) e la proposta sarebbe quindi inammissibile;

- se al contrario si ritiene applicabile, per l'eccedenza, la regola della c.d. *relative priority rule*, allora la proposta avanzata ai creditori (che permette una distribuzione degli utili/guadagni futuri in misura maggiore – ma non sino all'integrale soddisfacimento – ai creditori di rango superiore rispetto a quelli via via inferiori) può ritenersi ammissibile nel senso che può ritenersi lecito che i guadagni futuri attesi dal ricorrente dalla continuazione dell'attività professionale possano essere distribuiti tra i creditori soddisfacendo in misura decrescente (ma non integrale) i creditori privilegiati sino ai chirografari.

In tema, dall'analisi delle norme non può che farsi discendere l'applicabilità anche al concordato minore in continuità la regola della c.d. *relative priority rule* di cui all'art. 84 co. 6 poiché:

1) ai sensi del disposto dell'art. 74 co. 4 per quanto non previsto al concordato minore “*si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo, in quanto compatibili*”; nulla impedisce di

ritenere compatibile la disciplina della *relative priority rule* nel senso di far emergere, anche nel concordato minore, la distinzione tra valore di liquidazione (ossia quanto verrebbe tratto in sede di liquidazione controllata) ed eccedenza (il plusvalore che si genera solo in sede di concordato minore);

2) l'articolo 78, comma 2 bis, nel fare riferimento (con finalità, peraltro, tutt'altro che chiare) all'articolo 112 comma 2 richiama, attraverso quest'ultima disposizione, anche la distinzione tra *relative* ed *absolute priority rule*.

Nel caso di specie vi è una ulteriore particolarità, e cioè che non si tratta di concordato minore in continuità aziendale ma professionale, ma tale circostanza non viene ritenuta impeditiva ad applicare la regola della *relative priority rule* in ragione della non incompatibilità della disciplina del concordato maggiore di cui all'art. 84 co. 6 anche con tale specifica fattispecie di continuità (professionale e non aziendale): sia il professionista che l'impresa sono, difatti, soggetti assimilabili nella misura in cui sono produttivi di valori reddituali (rispettivamente redditi di lavoro autonomo e di impresa) e ciò rende compatibile ed applicabile la norma citata anche al caso del professionista.

Il ricorrente ha chiesto anche le misure protettive ex art. 78 comma 2 lett. d) del CCII e si provvede in conformità.

Non si procede alla nomina del commissario giudiziale – possibile nel caso in cui venga disposta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e ne emerga la necessità al fine di tutelare gli interessi delle parti ai sensi dell'art. 78 comma 2-bis lett. a - atteso che la modestia dei valori coinvolti e la semplicità della proposta e del piano, in uno con l'esigenza anche di contenere i costi della procedura, non ne rendono indispensabile la presenza.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore in continuità professionale dell'avv. [REDACTED];

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta, incluse le memorie e documenti integrativi depositati ed incluse le relazioni dell'OCC, nonché del presente decreto del quale dispone la pubblicazione mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata⁴

AVVISA

Che i creditori muniti di cause di prelazione dei quali sia previsto il pagamento integrale non votano salvo che rinuncino alla causa di prelazione (art. 79 del CCII)

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai creditori il termine di giorni 30 dalla comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con la precisazione che la mancata espressione del voto equivale, ai sensi dell'articolo 79 comma 3, ad assenso alla proposta di concordato;

Nella comunicazione, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

che l'OCC curi l'esecuzione del decreto, dandone tempestiva comunicazione ai creditori unitamente alla proposta, e che alla scadenza del termine di giorni 30 di cui all'art. 78 comma 2 lett. c) CCI depositi relazione sulla rituale comunicazione ai tutti i creditori, sull'esito finale delle votazioni e su eventuali contestazioni proposte dai creditori.

AVVISA

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e all'OCC

Roma, 25 giugno 2025.

Il Giudice

Fabio Miccio

*Il presente atto è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa [REDACTED]
magistrato ordinario in tirocinio*